CONDIZIONI GENERALI GAS NATURALE

CONDIZIONI GENERALI GAS NATURALE

1.Definizioni e norme regolatrici

AUTORITÀ: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Fornitore: Acea Pinerolese Energia S.r.l., con sede a Pinerolo, via Saluzzo 88.

Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale dal Fornitore per proprio uso.

Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale del gas alla quale è allacciato il PDR del Cliente.

SII - Sistema Informativo Integrato: Portale Informatico, istituito con la Legge 13 agosto 2010 n° 129/10 presso l'Acquirente Unico, soggetto terzo, pubblico ed indipendente, al fine di costituire l'unico strumento di comunicazione dati per la gestione dei PDR tra le Società di Distribuzione locali e le Società di Vendita operanti sul mercato.

Trasportatore: soggetto che gestisce la rete di gasdotti, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di trasporto nazionale e regionale, e che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla propria rete di metanodotti.

Parti: il Fornitore ed il Cliente.

Contratto: il contratto per la fornitura di gas naturale, formato dalla proposta di contratto per la somministrazione gas e annesse Condizioni Particolari di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai relativi allegati.

Servizio di tutela della vulnerabilità: il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'AUTORITÀ ai sensi del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e s.m.i. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185/2022).

Mercato libero: il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate tra le parti, al di fuori delle prescrizioni stabilite dall'AUTORITÀ per il Servizio di tutela della vulnerabilità.

Anno termico: il periodo di 12 mesi fissato dall'Autorità come riferimento per le imprese che operano nel settore del gas naturale.

Volume convenzionale: volume di gas consumato effettivamente nell'anno termico di riferimento più il volume eccedente dell'anno termico precedente non oggetto di sconto.

Punto di Riconsegna (PDR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente, in cui l'impresa di distribuzione mette a disposizione il gas naturale al Cliente finale.

Misuratore o Gruppo di misura: la parte dell'impianto di alimentazione (di proprietà del Distributore) che serve per l'intercettazione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del Cliente.

Recapito della bolletta dematerializzata, per e-mail o tramite forme di messaging service (short o instant): l'invio tramite posta elettronica e/o tramite forme di messaging service (short o instant) di apposito link sul portale del venditore per il download del medesimo documento per un periodo coerente alle disposizioni normative vigenti in materia.

Smart meter: gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dall'Autorità con la deliberazione 27 dicembre 2013 – 631/2013/R/GAS e s.m.i. (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 27 dicembre 2013).

Cliente domestico: cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dal TIVG.

Consumatore: il Cliente persona fisica che stipula il Contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi del Codice del Consumo.

Codice del Consumo: "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229", approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in Suppl. ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235) e s.m.i.

Richiesta di indennizzo (corrispettivo morosità "CMOR"): la richiesta di indennizzo formulata nell'ambito del Sistema Indennitario ai sensi del TISIND da un utente del sistema indennitario.

Regolamento UE 679/2016: Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) N° 2016/679 del Parlamento Europeo entrata in vigore il 24 maggio 2016, con attuazione dal 25 maggio 2018.

ETS (Emissions Trading System): Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 e s.m.i., che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'Unione Europea; tale direttiva europea è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 47 del 9 giugno 2020 e s.m.i.; per convenzione:

- con la denominazione ETS1 si intende la regolamentazione relativa alle attività elencate nell'Allegato I della direttiva europea,
- con la denominazione ETS2 si intende la regolamentazione relativa alle attività definite nell'allegato III della direttiva europea.

Delibera 228/2017/R/com: Delibera dell'AUTORITÀ 6 aprile 2017 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 7 aprile 2017) "Adozione del Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria - TIRV".

Codice di condotta commerciale: "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", approvato con delibera dell'AUTORITÀ 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITA' in data 2 luglio 2018) e relative s.m.i.

Supporto Durevole: qualsiasi strumento accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Delibera 229/01: delibera dell'AUTORITÀ 18 ottobre 2001, n. 229/01 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2001, n. 287) e s.m.i.

TIQV: "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" così come revisionato dalla delibera dell'AUTORITÀ 399/2025/R/com del 5 agosto 2025 e s.m.i.

TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, approvato con delibera dell'AUTORITÀ 21 luglio 2011 – ARG/gas 99/11 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 29 luglio 2011) e s.m.i..

TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale, approvato con delibera dell'AUTORITÀ 14 marzo 2023 – 100/2023/R/com e s.m.i.

Delibera 315/2024/R/com: Delibera dell'AUTORITÀ del 23 luglio 2024 e s.m.i. che disciplina la " Revisione della regolazione della Bolletta 2.0: approvazione de 'La bolletta dei clienti finali di energia' ".

Delibera 593/2017/R/com: Delibera dell'Autorità del 3 agosto 2017 "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND) (pubblicata sul sito dell'Autorità in data 04 agosto 2017) e s.m.i.

2. Oggetto e durata del Contratto – Revoca della richiesta di accesso - Diritto di ripensamento

2.1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale ai clienti finali, domestici e non domestici, alle condizioni economiche di fornitura sul Mercato Libero indicate dal Cliente in fase di consegna della Proposta di Contratto. Il Cliente, con il Contratto, si impegna a prelevare il gas naturale per soddisfare il proprio fabbisogno esclusivamente dal Fornitore.

2.2. Il gas somministrato, reso disponibile dal Distributore al Cliente presso il Punto di Riconsegna, avrà le stesse caratteristiche chimiche e merceologiche di quello consegnato al punto o ai punti di consegna insistenti sull'impianto. Le Parti riconoscono che il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del Cliente sarà quello determinato dal Distributore. In caso di modifiche normative, le Parti assumeranno come valore del contenuto energetico quello determinato dal Trasportatore per le diverse aree geografiche. Ai fini del Contratto le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.

2.3 La proposta di contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.

In caso di accettazione della proposta di Contratto da parte di Acea Pinerolese Energia S.r.l. quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Acea Pinerolese Energia S.r.l.; se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del Cliente, la proposta si intende revocata. Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. Il Cliente dichiara di ritenere efficace una eventuale accettazione tardiva da parte del Fornitore.

La data di inizio della somministrazione sarà indicata dal Fornitore nella comunicazione di accettazione della proposta di Contratto.

La fornitura di gas avrà decorrenza entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, il quale, una volta perfezionato, avrà validità ed efficacia per il periodo di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatto salvo il diritto di recesso delle parti in accordo al seguente art. 15.

2.4. L'attivazione della fornitura avviene nei tempi previsti dai Livelli di qualità commerciale del Servizio di Distribuzione del Gas (RQDG) di cui alla Delibera dell'AUTORITÀ 569/2019/R/gas e s.m.i. ed è, in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

- che il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto;
- che esista già un allacciamento alla rete di distribuzione adeguato alle caratteristiche della fornitura e il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- in caso di nuovo allacciamento alla rete di distribuzione, all'esito positivo della procedura di accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza ai sensi della Delibera dell'AUTORITÀ 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, come descritto nell'Allegato F/40 al preventivo di allacciamento e comunque disponibile sul Sito Internet di Acea Pinerolese Energia.
- In caso di Cambio Fornitore, rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto, la data di avvio dell'esecuzione è subordinata all'autorizzazione all'accesso alla rete da parte del Distributore.

Resta, altresì, inteso che il Fornitore può, nel rispetto delle tempistiche previste dall'Autorità, revocare la richiesta di accesso per la sostituzione nella fornitura presso il Punto di Riconsegna inviata al Distributore.

A tale riguardo, sulla base di quanto previsto dal TIMG:

a) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente il servizio di distribuzione (il Fornitore) le seguenti informazioni circa il Punto di Riconsegna oggetto della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDR:

i. l'eventuale chiusura del Punto di Riconsegna a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità o della eventuale presenza di una richiesta di indennizzo (CMOR) in corso per il PDR medesimo;

ii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

iii. le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;

iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;

v. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna;

b) qualora il Fornitore eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a) ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

In ogni caso, qualora l'attivazione della fornitura non possa avvenire entro il termine indicato nelle Condizioni Particolari o non risulti possibile procedere all'attivazione per ragioni tecniche, il Fornitore provvede a darne comunicazione al Cliente per iscritto, indicandone le cause.

2.5. L'offerta connessa alla proposta di Contratto avrà validità e potrà essere eventualmente variata secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di fornitura, Artt. 5 e 6, nelle Condizioni Generali di Fornitura, artt. 8 e 20, nonché nelle Condizioni Economiche di Fornitura (Allegato 4), che descrivono e riportano i dettagli dell'offerta medesima.

2.6. In caso di richiesta di stipula del Contratto da parte del Cliente attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, tramite Call Center), la richiesta formulata dal Cliente si intende perfezionata con la restituzione della documentazione trasmessa dal Fornitore.

2.7. Nel caso in cui il Cliente sia di tipo domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, quindi a seguito perfezionamento mediante comunicazione di accettazione della proposta contrattuale, se la medesima viene sottoscritta in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale). Il termine per esercitare il diritto di ripensamento è aumentato a 30 giorni, per i contratti conclusi a seguito di proposte sottoscritte nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Il Cliente a tal fine può predisporre una comunicazione scritta o utilizzare l'apposito modulo allegato alla presente documentazione contrattuale e disponibile sul sito internet del Fornitore www.aceapinerolese-energia.it, inviandolo al Servizio Clienti, ai relativi recapiti indicati.

In ogni caso, l'inizio della fornitura è subordinato alla possibilità di accesso, per il Fornitore, alla rete di Distribuzione.

2.7.1 Al momento della consegna della proposta di Contratto, il Cliente può chiedere al Fornitore, facendone esplicita richiesta su supporto durevole, di dare corso alla richiesta di accesso nella fornitura al Distributore, in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, fermo restando che, in ogni caso, l'avvio della somministrazione è subordinato alle tempistiche minime stabilite dall'AUTORITÀ e al verificarsi delle condizioni previste dal precedente art. 2.4. In tale ipotesi, il Cliente riconosce che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, il Cliente medesimo non avrà più il diritto di recesso.

2.7.2 Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o mediante comunicazione a distanza, il Cliente domestico prende atto ed accetta che:

a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;

b) nel caso di richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, sarà comunque tenuto a corrispondere al Fornitore:

i) eventuali costi sostenuti nei confronti del Distributore e

ii) i corrispettivi secondo le condizioni economiche stabilite per la somministrazione di gas/energia elettrica eventualmente eseguita fino al momento in cui avrà efficacia la richiesta del Cliente per cambio fornitore o per cessazione della fornitura, secondo i tempi stabiliti dall'AUTORITÀ e dal Contratto;

c) la richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste;

d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:

i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;

ii. essere avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;

e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Riconsegna, il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà agli adempimenti di propria competenza.

Nelle ipotesi previste dalla lettera b) che precede e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Fornitore potrà chiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Delibera ARERA 362/2023/R/eel, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

3. Modalità di consegna

3.1. Il gas verrà consegnato presso il Punto di Riconsegna indicato nella Richiesta di fornitura ai valori di pressione stabiliti dal Distributore. Qualora il gas reso disponibile dal Distributore al Cliente presso il Punto di Riconsegna sopra indicato risulti non conforme alle specifiche di pressione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore, il quale si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore.

3.2. Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Distributore e/o dal Trasportatore sulla rete di gasdotti non saranno motivo di risoluzione del Contratto, né comporteranno obblighi di risarcimento del danno a carico del Fornitore, né il diritto del Cliente ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura. Il Fornitore non sarà responsabile neppure in caso di interruzione o limitazione della fornitura di gas per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, eventi bellici, epidemie o pandemie, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano in tutto o in parte impossibili le prestazioni da parte del Fornitore. Anche in queste ipotesi, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o abbuoni di qualsiasi genere o natura.

Nel caso di interruzioni programmate il Fornitore darà al Cliente lo stesso preavviso che riceve dal Distributore o dal Trasportatore. Fatto salvo quanto sopra previsto, il Fornitore si attiverà per limitare i disagi in accordo con il Cliente. La comunicazione delle interruzioni programmate si intenderà validamente eseguita anche mediante l'esposizione di appositi avvisi.

3.3. Il Cliente non potrà manomettere il Misuratore né asportare piombi o sigilli apposti dal Distributore.

4. Letture del Misuratore

4.1. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi, comprensiva del servizio di rilevazione delle letture presso il PDR. La rilevazione delle letture del Misuratore avviene tramite personale incaricato dal Distributore. In presenza di un Gruppo di misura accessibile, ogniqualvolta sia inviato presso il Cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del Gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura rilevata salvo casi di forza maggiore non imputabili al Distributore o al Fornitore. Il Cliente si impegna a consentire l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi.

4.2. I tentativi di lettura diretta del Misuratore avvengono da parte del Distributore secondo la periodicità prevista dal TIVG, che prevede fatte salve eventuali e successive modifiche: per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PDR da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno e per PDR da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno; per PDR superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Il consumo annuo viene individuato dal Distributore di competenza al termine di ogni anno ai fini dell'applicazione della corrispondente frequenza di rilevazione dei consumi a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

Con riferimento ai PDR dotati di Smart meter, indipendentemente dai consumi annui, la rilevazione dei consumi sarà mensile con dettaglio giornaliero oppure, per i soli Smart meter di classe G4 e G6, il Distributore può effettuare una lettura mensile senza dettaglio giornaliero l'ultimo giorno del mese solare o nei primi tre giorni del mese solare successivo. I dati di misura rilevati dal Distributore e comunicati al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche previste dall'AUTORITÀ sono utilizzati ai fini della fatturazione dei consumi del Cliente.

4.3. Il Cliente può effettuare direttamente la lettura del Misuratore comunicando il dato al Fornitore tramite il servizio di autolettura telefonica al numero messo a disposizione dal Fornitore, secondo le modalità indicate in bolletta. Il Fornitore trasmette al Distributore i dati di consumo rilevati dal Cliente mediante autolettura per le procedure di validazione previste dal TIVG e s.m.i.. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, ad eccezione del caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di notifica di dato di misura rilevato.

Il Fornitore comunica l'eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal Cliente.

4.4. Nel caso di nuove attivazioni relative a Punti di Riconsegna con consumi fino a 5.000 Smc/anno, il Distributore, entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione della fornitura, effettuerà un tentativo di rilevazione della lettura del Gruppo di misura oppure invierà al Cliente una comunicazione per invitarlo ad utilizzare l'autolettura.

4.5. In assenza di lettura o autolettura del Gruppo di misura, la fatturazione sarà emessa in accordo a quanto indicato nel seguente art. 7.

4.6 Con riferimento agli Smart Meter l'autolettura è consentita soltanto nei casi di sospetto/accertato malfunzionamento del Gruppo di Misura oppure in presenza di reclamo scritto in tema di misura o per fatturazioni ripetute basate su stime.

5. Mancata lettura del gruppo di misura

5.1. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità prevista dal TIVG e s.m.i., per i clienti titolari di un PDR dotato di Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, Il Fornitore fornirà, nella prima bolletta utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore.

5.2. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità prevista dal TIVG e s.m.i., per i clienti titolari di un PDR dotato di Misuratore accessibile, il Fornitore erogherà al Cliente, nella prima bolletta utile, l'indennizzo automatico individuato dal Distributore nella misura prevista dalla normativa vigente.

6. Periodicità di fatturazione

6.1. La fatturazione dei consumi avverrà secondo la seguente periodicità minima:

- quadrimestrale, per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- bimestrale, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- mensile, per i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

Il Fornitore ha in ogni caso la facoltà di applicare alla fatturazione dei consumi una periodicità più frequente rispetto a quella minima prevista.

6.2. La periodicità di fatturazione può essere soggetta a modifiche nel tempo a seconda dell'andamento ed eventuale variazione dei consumi annui medi del Cliente. In caso di inosservanza della periodicità di fatturazione minima prevista dal Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico secondo la normativa vigente.

7. Modalità di fatturazione e di calcolo dei consumi

7.1. La modalità di fatturazione applicata dal Fornitore è di tipo "conguaglio + acconto" o solo "in acconto", in base alla rilevazione o meno della lettura del Misuratore.
La bolletta di "conguaglio + acconto" è costituita da:
• conguaglio, basato sulla notifica della lettura rilevata e sul calcolo dei consumi effettuati rispetto all'ultima lettura rilevata precedentemente fatturata, detraendo eventuali consumi in acconto già addebitati;
• acconto, basato sulla stima del consumo per il periodo che intercorre tra la data di ultima lettura reale, oggetto della fatturazione, e la data di emissione della bolletta; la stima dei consumi è basata sulla media dei consumi storici relativi ai tre anni precedenti e sull'applicazione dei profili di prelievo standard definiti annualmente dall'Autorità.
La bolletta di solo "acconto" è basata sulla differenza tra la lettura stimata alla data di fatturazione (stima ricavata dalla media dei consumi storici relativi ai tre anni precedenti e dall'applicazione dei profili di prelievo standard definiti annualmente dall'AUTORITÀ) e l'ultima lettura reale fatturata; da tale differenza viene detratto il consumo imputato in acconto nelle fatture precedenti.
7.2. Le bollette sono pertanto emesse sulla base dei consumi (attribuiti su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo) rilevati a cura del Distributore ovvero comunicati dal Cliente (a seguito di autolettura). Fra una lettura o autolettura e quella successiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici del Cliente, secondo le modalità sopra descritte. Per i nuovi Clienti, in assenza di letture o autoletture, per le fatturazioni emesse preventivamente alla disponibilità del dato della lettura, potrà essere valorizzata una base di computo proporzionata alla categoria d'uso per fatturare acconti di consumo. Eventuali rettifiche di fatturazione saranno effettuate nei tempi fissati dalla normativa in tema di qualità commerciale.
7.3. In caso di mancato funzionamento del Misuratore, il Cliente è tenuto a segnalare l'anomalia al Fornitore; a fronte della segnalazione da parte del Cliente o del rilevamento effettuato da incaricati del Distributore, verrà sostituito il Misuratore e, a copertura del periodo di malfunzionamento, verrà addebitato un consumo calcolato sulla base dei consumi storici rilevati antecedentemente al fermo (letture rilevate attendibili).
7.4. In caso di rilevazione di consumi che si discostano da quelli abituali, il Cliente ha facoltà di richiedere la "prova del contatore" per verificare la correttezza dei consumi; la verifica viene effettuata dal Distributore in conformità alle regole previste dalla normativa applicabile.
Qualora l'esito della prova dimostri il regolare funzionamento del Misuratore, al cliente saranno addebitati i costi dell'operazione di verifica.
8. Condizioni economiche di fornitura
8.1. Per la fornitura di gas il Fornitore applicherà i corrispettivi specificati nelle allegate Condizioni Economiche di Fornitura, sulla base dell'offerta sul Mercato Libero indicata dal Cliente al momento della consegna della proposta di Contratto, unitamente ai corrispettivi previsti per i servizi di distribuzione e misura, stoccaggio, vendita al dettaglio e agli eventuali oneri aggiuntivi previsti dal TIVG. Qualora la richiesta di fornitura sia presentata da un soggetto che in precedenza era servito dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD), in base alle norme del Titolo IV del TIVG, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, al momento della conclusione del Contratto o nella prima fattura utile, l'importo delle somme versate per acquistare l'eventuale credito del FDD, oltre interessi e spese.
Il corrispettivo e le ulteriori condizioni tecnico-economiche contenute nelle Condizioni Economiche di Fornitura avranno la prevalenza, in caso di contrasto, sulle presenti Condizioni Generali.
8.2. Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Economiche di Fornitura, qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'AUTORITÀ dovesse modificare i criteri, le componenti o i parametri della fornitura o dovesse introdurne ulteriori, questi saranno automaticamente recepiti nelle condizioni applicate con la stessa decorrenza prevista dall'AUTORITÀ. Il Cliente sarà informato delle variazioni introdotte nella prima bolletta in cui queste modifiche troveranno applicazione.
8.3. I termini previsti dalle Condizioni Economiche allegate avranno validità e potranno essere eventualmente variati secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di fornitura, Artt. 4 - 5 e 6, nelle Condizioni Generali di Fornitura, artt. 8 e 20, nonché nelle Condizioni Economiche di Fornitura (Allegato 4), che descrivono e riportano i dettagli dell'offerta medesima
I corrispettivi applicati e ile relative variazioni derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o aggiornamento automatico saranno indicati nelle singole fatture. In ogni caso, il Cliente potrà ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi contattando il Servizio Clienti del Fornitore.
9. Tempi e modalità di pagamento della bolletta
9.1. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro il termine indicato nelle bollette medesime. In caso di pagamento effettuato entro il termine di scadenza, eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non saranno imputati al Cliente.
9.2. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, salvo espresso accordo scritto tra le Parti. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
9.3 Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'AUTORITÀ n° 501/2014/R/COM del 16/10/2014 e s.m.i., il Cliente può richiedere di attivare il recapito della bolletta dematerializzata per e-mail o tramite forme di messaging service. In questo caso, l'emissione della bolletta sarà notificata al Cliente in formato digitale tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente medesimo, oppure al numero di telefono comunicato, qualora tale modalità di recapito sia resa disponibile dal Fornitore e richiesta dal Cliente, e il documento sarà reso disponibile nell'apposito Portale/Area Riservata. In caso di attivazione della modalità di recapito dematerializzato:
• è responsabilità del Cliente provvedere a scaricare i documenti trasmessi/resi disponibili e provvedere al pagamento entro la scadenza, o, in presenza di domiciliazione bancaria, verificare il buon fine dell'addebito e, in caso contrario, provvedere mediante altra modalità di pagamento;
• il Cliente si impegna:
- a mantenere attivo l'account di posta elettronica/recapito telefonico comunicato per la trasmissione dematerializzata delle bollette, effettuata attraverso invio via email o tramite forme di messaging service della notifica di emissione e disponibilità delle bollette sull'apposito Portale;
- in caso di variazioni, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente al Servizio Clienti del Fornitore; in caso di mancata comunicazione di variazione, è responsabilità del Cliente il mancato recapito delle bollette;
• il Cliente è consapevole che l'eventuale revoca della domiciliazione bancaria non comporterà la variazione della modalità di trasmissione delle bollette per la fornitura interessata, da dematerializzata a cartacea, salvo sua specifica richiesta in tal senso.
Il Cliente può disattivare il servizio di recapito della bolletta dematerializzata in qualsiasi momento e, in questo caso, il Fornitore provvederà ad inviare le bollette in formato cartaceo all'indirizzo di recapito comunicato a tal fine dal Cliente in fase di richiesta di variazione o, in mancanza di comunicazione, all'indirizzo di recapito comunicato in fase di proposta di fornitura.
Non sono previsti, in ogni caso, oneri a carico del Cliente Finale per la ricezione delle bollette.
10. Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento
10.1. Qualora il Cliente non rispetti i termini indicati per il pagamento delle bollette, il Fornitore, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei predetti termini, richiederà al Cliente, nella prima bolletta utile, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua in misura pari al tasso pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la maggiorazione di volta in volta applicabile, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249) e s.m.i.
10.2. Il Fornitore richiede, altresì, al Cliente il rimborso delle spese sostenute per l'invio di eventuali solleciti di pagamento e per eventuali commissioni applicate dagli Istituti di credito nei casi di insoluti relativi ai pagamenti delle bollette mediante il servizio di addebito automatico laddove la causa dell'insoluto sia imputabile al Cliente finale, nonché delle spese di gestione della morosità.
11. Modalità e tempi di sospensione della fornitura
11.1. Trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della bolletta senza che il Cliente abbia provveduto al relativo pagamento, oppure abbia pagato la bolletta solo in parte, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro la data di scadenza indicata nel sollecito, e riportante il termine - il quale non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento - a decorrere dal quale il Fornitore potrà richiedere all'Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di gas naturale per morosità.
La comunicazione include anche l'avviso che, in caso di inadempimento al pagamento delle somme oggetto della costituzione in mora, a seguito di eventuale recesso, verrà applicato un ulteriore indennizzo calcolato sulla base delle previsioni normative in materia di sistema indennitario (corrispettivo CMOR).
La comunicazione di costituzione in mora viene trasmessa al riferimento ed indirizzo di recapito postale o indirizzo PEC fornito in sede di stipula contrattuale o successivamente, così come eventualmente aggiornato. In caso di soggetti giuridici, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC, è facoltà del Fornitore reperire il dato presso gli enti di competenza. E' responsabilità del Cliente Finale comunicare al Fornitore eventuali variazioni di recapito postale o pec e garantirne il costante aggiornamento nonché presidio, al fine di consentire il regolare recapito delle comunicazioni.
Le spese postali del sollecito saranno a carico del Cliente. La comunicazione a mezzo raccomandata o pec – quand'anche non ritirata o visualizzata da parte del Cliente - viene considerata come regolarmente ricevuta a fronte dell'avviso di giacenza rilasciato da Poste Italiane o la notifica di consegna rilasciata dal sistema PEC.
11.2. A seguito del sollecito di pagamento, il Cliente è tenuto a provvedere, se non già effettuato, al saldo delle somme dovute e darne comunicazione al Fornitore con le seguenti modalità:
- inviando copia della ricevuta di pagamento al numero di fax 0121/236.234 o all'indirizzo di posta elettronica pagamenti@aceapinerolese.it,
- oppure presentando la medesima presso gli Sportelli Servizio Clienti di Via Vigone 42 / Via Saluzzo 88 a Pinerolo, negli orari di apertura al pubblico.
11.3. In difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il termine indicato nella costituzione in mora, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento del sollecito e in ogni caso non meno di 40 giorni solari dalla data di notifica del sollecito, limitatamente alle forniture classificate come disalimentabili, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di gas senza dilazione né ulteriore avviso e di richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura, salva ogni altra azione per il recupero del credito.
11.3.1. L'iter di sospensione della fornitura di gas prevede la sospensione della fornitura stessa oppure, in caso di impossibilità di accedere al Misuratore, il sollecito a domicilio per morosità, con - in entrambe i casi - l'addebito, nella prima bolletta utile successivamente all'esecuzione dell'intervento, delle relative spese previste indicate in bolletta e nel sollecito. La procedura di ripristino della fornitura sospesa per morosità può essere avviata soltanto a fronte della dimostrazione del saldo degli importi insoluti. Il Cliente è obbligato a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il Misuratore al fine di disalimentare il PDR in caso di inadempimento del Cliente medesimo.
11.3.2. Successivamente alla sospensione della fornitura, in costanza di mora, il Fornitore potrà avviare le successive attività di gestione della morosità, che possono prevedere la risoluzione del contratto, la cessazione amministrativa del Contratto per morosità e l'attivazione della pratica legale di recupero del credito. La risoluzione del contratto e la cessazione amministrativa della fornitura richiedono, ai fini della nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell'insoluto, la stipula di un nuovo contratto di fornitura. L'attivazione della pratica legale per il recupero del credito prevede il pagamento dell'insoluto e delle relative spese legali direttamente al soggetto incaricato dal Fornitore; l'ammontare delle spese legali varia in funzione dei procedimenti attuati dal soggetto incaricato.
11.3.3. In caso di inaccessibilità del contatore ed impossibilità a sospendere la fornitura, se il Distributore ha notificato la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna (interruzione forzosa della fornitura, tramite intervento sull'impianto di allacciamento), successivamente al tentativo di sospensione, in costanza di mora, può essere richiesto al Distributore l'intervento di interruzione, che determina automaticamente la risoluzione del contratto e cessazione amministrativa della fornitura e comporta da parte del Cliente Finale, per la nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell'insoluto, il pagamento dei costi dell'intervento di interruzione della fornitura, la richiesta di preventivo per il ripristino dell'allacciamento e la stipula di un nuovo contratto di fornitura.
11.3.4. Nel caso in cui la sospensione della fornitura per morosità non possa essere eseguita per qualsivoglia causa non imputabile al Fornitore e il Distributore notifichi la non fattibilità tecnico-economica dell'intervento di interruzione del Punto di Riconsegna o – se invece giudicato fattibile -l'esito dell'intervento di interruzione sia negativo, il Fornitore potrà risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di risoluzione e cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna.
11.4. Per quanto attiene le forniture classificate come non disalimentabili, in difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora (sollecito di pagamento), il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di risoluzione e cessazione amministrativa per morosità relativa ad un Punto di Riconsegna non disalimentabile.
11.5 Nei casi di cui agli articoli 11.3.4 e 11.4, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima bolletta pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
11.6 Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente Finale gli indennizzi automatici di seguito indicati, nelle misure e secondo le modalità previste dal TIMG e s.m.i.: a) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità.
11.7. Oltre all'ipotesi di morosità del Cliente, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nei seguenti casi: (i) accertata appropriazione fraudolenta del gas, (ii) manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura, (iii) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi, il Fornitore determinerà il consumo del gas mediante propri accertamenti tecnici, anche sulla base di elementi presuntivi, basati sull'uso del gas, sulle caratteristiche degli impianti e sui consumi storici, laddove siano rilevanti, e su ogni altro elemento utile. Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore, al Distributore o a terzi.
12. Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas
12.1. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta entro il relativo termine di scadenza.
In deroga a tale previsione, il Cliente può pagare il corrispettivo dovuto indicato nella bolletta per la fornitura di gas in modo rateale, a patto che tale richiesta sia presentata al Fornitore entro il termine di scadenza della bolletta medesima e che il Fornitore autorizzi espressamente la rateizzazione.
12.2. Rientra nella libera discrezione del Fornitore concedere dilazioni di pagamento delle fatture per la fornitura di gas, purché richieste dal Cliente entro il termine di scadenza delle stesse, e definire le relative modalità. In tal caso, previa accettazione del Cliente, pena la decadenza della richiesta/concessione di rateizzazione, sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi calcolati come riportato all'art. 10.1.
12.3. In tutti i casi di rateizzazione, il Fornitore emette e richiede la controfirma da parte del Cliente di un documento nel quale sono specificate le clausole applicate alla rateizzazione, con particolare riferimento agli interessi applicati, alla richiesta di dimostrazione di avvenuto pagamento di ogni singola rata, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite o di mancata dimostrazione di avvenuto pagamento.
13. Forme di garanzia
13.1. A garanzia degli obblighi derivanti dal Contratto, il Fornitore potrà chiedere al Cliente domestico di versare una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale, il cui importo sarà preventivamente comunicato al Cliente e addebitato nella prima bolletta.
13.2. In caso di mancato pagamento delle fatture e degli importi dovuti in base al Contratto, il Fornitore avrà diritto di trattenere, in tutto o in parte, la somma versata a titolo di deposito cauzionale e di fatturare al Cliente l'importo necessario alla ricostituzione del deposito nella bolletta successiva. Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del contratto, maggiorati degli interessi legali.
13.3. All'atto del ricevimento della proposta di Contratto, il Fornitore può richiedere al Cliente non domestico di versare una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale - il cui importo sarà preventivamente comunicato al Cliente e addebitato nella prima bolletta - oppure di presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da primaria istituzione, banca o assicurazione, pari al valore di 3 (tre) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente.
La garanzia bancaria o assicurativa resterà in vigore per tutta la durata del Contratto, tenuto conto di eventuali rinnovi, integrazioni e/o modificazioni, e per i 6 (sei) mesi successivi dalla data di cessazione del Contratto, a copertura degli obblighi del Cliente.
13.4. In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore si riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati.
Qualora la garanzia venga riscossa in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà obbligato a ricostituirla per l'intero ammontare, compreso l'eventuale deposito cauzionale aggiuntivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione.
In caso di mancata ricostituzione della garanzia nel termine previsto, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
14. Modalità e procedure di reclamo
14.1. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Fornitore, anche per via telematica, con la quale il Cliente Finale o per suo conto un delegato o un'associazione dei consumatori o di categoria o un suo rappresentante, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto rispetto ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta di Contratto consegnata dal Cliente, dal contratto di fornitura, ovvero ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra la Società di Vendita e Cliente Finale, ad eccezione delle richieste di rettifica di fatturazione.
Il Cliente finale può avvalersi per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie con il Fornitore, inclusa la conciliazione paritetica e il Servizio Conciliazione dell'Autorità di una delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
14.2. Per inoltrare reclami scritti il Cliente deve utilizzare l'apposito modulo allegato al Contratto e comunque reso disponibile dal Fornitore presso gli Sportelli del Servizio Clienti o sul Sito Internet www.aceapinerolese-energia.it, inoltrandolo secondo le modalità ed ai recapiti indicati nel modulo stesso e nei documenti di fatturazione. In alternativa, il Cliente può inoltrare, secondo le medesime modalità ed ai medesimi recapiti, comunicazione scritta contenente gli elementi minimi di identificazione (Nome e Cognome, Indirizzo di fornitura, Indirizzo postale o telematico, Codice Identificativo della fornitura gas/energia elettrica cui si riferisce il reclamo) purché il mezzo utilizzato consenta di accertare la data di ricevimento.
14.3. Il Fornitore tratterà i reclami scritti ricevuti in conformità a quanto previsto dal TIQV, in particolare impegnandosi a rimuovere le eventuali irregolarità riscontrate ed a rispondere comunque al Cliente entro i termini previsti dalle citate disposizioni.
14.4. Ulteriori informazioni sui diritti del cliente sono reperibili sul sito dell'Autorità www.arera.it o contattando il numero verde dello Sportello per il consumatore di energia, reperibile sul Sito Internet dell'Autorità.
14.5 In particolare, in caso di mancata risposta da parte del Fornitore entro i termini previsti o in caso di insoddisfazione, da parte del Cliente Finale, rispetto alla risposta ricevuta, il Cliente Finale può attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie previste. In particolare, il Cliente Finale può attivare il Servizio di Conciliazione dell'Autorità, che è un servizio gratuito messo a disposizione da parte di ARERA tramite lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente, indirizzato ai clienti finali e loro delegati al fine di consentire, mediante una procedura semplice e veloce, la risoluzione delle controversie con il Fornitore, prevedendo, in qualità di moderatore, l'intervento di un conciliatore indipendente ed esperto in mediazione e regolazione di settore, che non dispone di poteri decisionali ma supporta le parti a trovare un accordo evitando di ricorrere alle vie giudiziarie.
Il Servizio di Conciliazione, iscritto all'elenco degli organismi ADR tenuto dall'Autorità e Organismo accreditato presso la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), costituisce uno strumento di tutela stragiudiziale che garantisce la terzietà, da

attivare obbligatoriamente in caso di controversie; l'espletamento della procedura di conciliazione – ai cui incontri il Fornitore è tenuto a partecipare - è condizione necessaria, infatti, per poter, in caso di mancata risoluzione, accedere alle strutture e strumenti previsti dalla Giustizia Ordinaria.
Le procedure di conciliazione vengono attivate e gestite in modalità on line, sul Portale dello Sportello del Consumatore, accessibile dal Sito del medesimo, http://www.sportelloperilconsumatore.it, presso il quale è possibile reperire le relative istruzioni e linee guida.

15. Recesso

15.1. Per tutto il periodo di durata del Contratto, ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente con le modalità di seguito indicate.
Il recesso per cambio fornitore da parte del Cliente, domestico e non domestico, fatte salve diverse previsioni specificate nelle Condizioni Economiche di Fornitura allegate al Contratto, viene automaticamente effettuato mediante la sottoscrizione ed attivazione di un nuovo contratto di fornitura e contestuale rilascio di procura scritta al venditore subentrante a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col Fornitore, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Il preavviso con i relativi termini sopra indicati è costituito dalle tempistiche di lavorazione ed attivazione del nuovo contratto di fornitura presso il venditore prescelto, con notifica di recesso per cambio fornitore nei confronti del Fornitore uscente.

15.2. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non per cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura (disdetta), la comunicazione di recesso dal Contratto deve essere effettuata in forma scritta, direttamente dal Cliente presso la struttura di Servizio Clienti del Fornitore o tramite comunicazione scritta da indirizzare al Fornitore. La comunicazione di recesso, nel momento in cui viene ricevuta dal Fornitore, costituisce anche relativo preavviso, che in ogni caso non potrà prevedere tempistica maggiore di 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Fornitore.
Le richieste di disdetta comunicate telefonicamente oppure in forma scritta, ma non corredate di tutti i dati o documenti necessari saranno seguite dall'invio al Cliente, da parte del Fornitore, della pratica di disdetta da restituire controfirmata e completata dei documenti richiesti; in difetto, la pratica non potrà essere evasa e verrà inviata comunicazione al Cliente indicando attività/documentazione necessarie ai fini del perfezionamento della pratica.
A fronte della richiesta di recesso (disdetta), formalizzata come sopra indicato, il Fornitore richiede al Distributore la cessazione della somministrazione; la data di validità del recesso è la data di cessazione della somministrazione.
Se il recesso è legato ad una contestuale nuova stipula contrattuale da parte di altro Cliente (voltura), senza intervento di cessazione della somministrazione, la validità del recesso e della voltura sono subordinati all'accettazione della richiesta da parte del Distributore, attraverso il SII, ed i dati del recesso/voltura (data e lettura) sono notificati dal Distributore stesso, sempre attraverso il SII, attraverso l'evasione e riscontro della richiesta. In questo caso, la comunicazione di recesso, nel momento in cui viene ricevuta dal Fornitore da parte del Cliente o tramite notifica del SII, costituisce anche relativo preavviso, con le tempistiche previste dal SII stesso per la validità/decorrenza della voltura.

15.3. Il Cliente è tenuto a garantire l'accesso al Gruppo di misura, per consentire al Fornitore di fare rilevare dal Distributore l'ultima lettura relativa ai consumi e provvedere alla chiusura del Misuratore. La fatturazione delle competenze finali al Cliente disdettante comprenderà gli importi dovuti per la pratica di disdetta, comprensivi dei costi dell'intervento di disattivazione.

15.4. In mancanza della comunicazione scritta/notifica di recesso e/o di buon fine, ovvero esito positivo, della richiesta di recesso/voltura, il Cliente intestatario del PDR resta direttamente responsabile verso il Fornitore del corrispettivo per i consumi eventualmente effettuati, delle competenze maturate e per qualsiasi eventuale danno.

15.5 Il Fornitore può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 6 (sei mesi) decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente medesimo e richiedere al Distributore la cessazione amministrativa della fornitura per motivi diversi dalla morosità.

16. Diritti e tributi

16.1. Tutti gli importi dovuti in relazione al Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presente e futuro che il Fornitore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le imposte potranno essere reperite presso la sede del Fornitore e sul sito internet www.aceapinerolese-energia.it.

16.2. Il Cliente riconosce il diritto al Fornitore di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Fornitore a seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti direttamente imputabili al Cliente.

16.3. Il Cliente - considerato che il Fornitore quale soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas deve assoggettare il consumo di cui al Contratto alle aliquote di imposta stabilite dalle norme fiscali in vigore – si obbliga a fornire allo stesso Fornitore nei tempi prescritti dalla legge tutti i necessari elementi per la determinazione e la liquidazione delle imposte, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei medesimi e dei relativi eventuali futuri aggiornamenti.

16.4. Alla data della proposta di Contratto il Cliente dichiara che il gas sarà utilizzato direttamente nei suoi impianti per l'uso dichiarato e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire.

16.5. In coerenza con la normativa ETS (Emissions Trading System), è onere del Cliente comunicare al Fornitore tutte le informazioni necessarie all'eventuale esclusione dal sistema ETS2 e dai relativi addebiti previsti nell'ambito della fatturazione della fornitura di gas naturale; in particolare, qualora il punto di fornitura oggetto del presente Contratto sia stato registrato dal Cliente nell'ETS1 oppure non sia incluso nell'ETS2, il Cliente è tenuto a dichiararlo al Fornitore mediante l'apposita autocertificazione prevista, assumendosi la responsabilità dell'esattezza della stessa e dei relativi eventuali futuri aggiornamenti; inoltre, se la fornitura è registrata nell'ETS1, il Cliente si impegna a ricompilare e trasmettere annualmente al Fornitore tale dichiarazione entro la fine del mese di marzo di ogni anno fino all'anno successivo a quello di cessazione.

17. Gruppo di misura - Impianto interno - Ispezioni

17.1. Il Gruppo di misura è di proprietà del Distributore, il quale ne stabilisce la collocazione nel luogo e nella posizione più idonei e di facile accesso al personale incaricato di effettuare verifiche, letture e manutenzioni.
Il Gruppo di misura non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.
Il Distributore ha la facoltà di imporre il cambiamento della collocazione del Gruppo di misura a spese del Cliente, qualora detta apparecchiatura venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

17.2. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e del Gruppo di misura ubicati nei luoghi ove è richiesta la fornitura del gas, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. E' fatto divieto al Cliente di spostare o manomettere le apparecchiature stesse.
In caso di danneggiamento del Gruppo di misura o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione previsti dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e dovrà sopportare, a seconda dei casi, le spese relative alla disattivazione, sostituzione e installazione del Gruppo di misura, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura del gas.
Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Distributore disponga la sostituzione del Misuratore tradizionale con uno Smart Meter dotato dei requisiti minimi funzionali previsti dalla Delibera 631/2013/R/Gas, i relativi costi di installazione e di messa in funzione saranno integralmente a carico del Cliente e/o del Distributore

17.3. In qualsiasi momento il Distributore, anche su richiesta del Fornitore, ha diritto di fare ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione del gas posti all'interno della proprietà privata del Cliente.
A tal fine, i soggetti incaricati dal Distributore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere nella proprietà privata del Cliente, eventualmente accompagnati da un pubblico ufficiale, per le verifiche periodiche di consumo ovvero per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei gruppi di misura o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

17.4. Qualunque lavoro, verifica, manutenzione o riparazione sul Gruppo di misura sarà eseguito esclusivamente per disposizione e a spese del Distributore. Il Cliente non potrà effettuare direttamente alcun intervento e, in caso di violazione del divieto, sarà tenuto al risarcimento dei danni conseguenti, fermo restando ogni altro diritto a favore del Fornitore.
Nel caso in cui il Distributore debba intervenire sul Gruppo di misura o sugli impianti su richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore o dal Distributore, fatto salvo ogni altro diritto di quest'ultimo in relazione alla causa dell'intervento.

17.5. Le tubazioni dell'impianto interno poste tra il Gruppo di misura e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente, il quale dichiara sotto la sua responsabilità che l'impianto è stato costruito e viene mantenuto secondo le vigenti norme di legge sulla sicurezza . Il Cliente si impegna ad adeguare tali impianti in caso di necessità o a causa di nuove norme, consegnando entro i termini previsti dalla normativa il certificato di idoneità tecnica al Distributore.

17.6. Il Cliente prende atto che il Distributore può negare o sospendere la fornitura nel caso gli impianti interni non siano costruiti e mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità ed esonera espressamente il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo.

17.7. Il Fornitore sarà esente da responsabilità per incidenti e danni di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell'uso del gas a valle del Punto di Riconsegna. Nessun abbuono al consumo di gas sarà ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti a valle del Gruppo di misura, da qualunque causa siano prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da guasti o per l'irregolare funzionamento dell' Impianto interno, salvo che tali disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso.

18. Clausola risolutiva espressa

18.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà immediatamente risolto di diritto nei seguenti casi:
a) manomissione/rottura delle apparecchiature di misura del gas;
b) appropriazione fraudolenta di gas;
c) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, compreso l'impiego del gas per usi diversi da quello dichiarato, qualora entro un mese dalla notifica con raccomandata inviata dal Fornitore, il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d'uso;
d) revoca al Distributore e/o Trasportatore dei permessi, concessioni o servitù necessari per la posa delle tubazioni e per l'esercizio delle infrastrutture di trasporto del gas;
e) rimozione, anche parziale, del metanodotto.

18.2. In caso di risoluzione del Contratto per ognuna delle ipotesi sopra previste, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa. Il Fornitore avrà, invece, diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura del gas naturale in base al contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

19.1. In caso di inadempimento da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta, in ciascuna delle seguenti ipotesi, qualora l'inadempimento del Cliente perduri oltre il termine assegnato dal Fornitore:
a) mancato o parziale pagamento di una bolletta successivamente all'intervento o tentativo di sospensione e/o interruzione della fornitura;
b) impossibilità di eseguire la lettura periodica del Gruppo di misura o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al Cliente, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio dall'intimazione scritta al Cliente;
c) mancati rilascio o reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente;
d) cambiamento dell'identità, denominazione o ragione sociale del Cliente se non comunicati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.

19.2. In caso di risoluzione del Contratto per ognuna delle ipotesi sopra previste, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa.

19.3. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura del gas naturale in base al contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

19.4. In ogni caso di risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto a garantire al Distributore l'accesso al Misuratore situato nella sua proprietà privata o in altra area in cui egli ha diritto di accedere, per consentire di rilevare l'ultimo consumo e di provvedere alla chiusura del Misuratore.
Qualora non permetta l'accesso agli incaricati del Distributore, il Cliente rimarrà responsabile nei confronti del Fornitore per il pagamento del corrispettivo dovuto dal soggetto subentrante per il consumo di gas e per qualsiasi danno al Misuratore e agli impianti.

20. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

20.1. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente, per giustificato motivo riferito a variazioni delle condizioni di mercato e/o di approvvigionamento della materia prima o a sopravvenute modifiche del contesto normativo e regolamentare di riferimento, le Condizioni Generali e Particolari di Fornitura dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso pari almeno a 3 (tre) mesi rispetto al termine di decorrenza delle stesse, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso.
In caso di variazione delle condizioni economiche a riduzione dei corrispettivi applicati, la comunicazione verrà trasmessa con un preavviso di 1 (uno) mese rispetto alla decorrenza prevista.
La comunicazione verrà trasmessa secondo i canali e le modalità accettate dal Cliente Finale in sede di richiesta di proposta contrattuale.

20.2 La comunicazione di variazione riporterà il testo completo delle clausole contrattuali risultanti dalla modifica proposta, l'illustrazione del contenuto e degli effetti della variazione proposta, il termine di decorrenza della variazione e i termini e le modalità per la comunicazione dell'eventuale recesso dal contratto da parte del Cliente, indicando in particolare, in caso di non accettazione della proposta, la modalità di recesso senza oneri.
La comunicazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso disgiuntamente a quest'ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito nel presente paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico nella misura prevista dalla normativa vigente.

20.3 Il Fornitore non è obbligato a fornire la comunicazione al Cliente in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In tali ipotesi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta nella quale le variazioni sono applicate.

21. Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di domicilio del Cliente domestico che ha concluso il Contratto in qualità di Consumatore; negli altri casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

22. Cessione del Contratto

E' fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto senza la preventiva autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di gas, dandone comunicazione al Cliente, a condizione che rimanga inalterata la tutela dei diritti del Cliente domestico che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
Con la consegna della proposta di Contratto di fornitura il Cliente presta sin d'ora la propria accettazione alla cessione del Contratto da parte del Fornitore.

23. Trattamento dei dati del Cliente

Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa allegata alla proposta di Contratto, ai sensi del Codice sulla Privacy.

24. Disposizioni generali

Il Contratto sarà disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle leggi, norme e regolamenti, aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore e dalle autorità
competenti, compresa l'AUTORITÀ.
Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute anche durante l'esecuzione del rapporto contrattuale. Le delibere emanate dall'AUTORITÀ richiamate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito internet della medesima AUTORITÀ (www.arera.it).

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l.
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno
Società di Vendita Energia elettrica operante nel mercato libero
Servizio Clienti – Via Vigone 42 – Via Saluzzo 88 10064 Pinerolo (TO)
N. Verde 800.80.80.55 - Fax 0121.236234 - Email clienti@aceapinerolese.it

CONDIZIONI GENERALI ENERGIA ELETTRICA

CONDIZIONI GENERALI ENERGIA ELETTRICA

1. Definizioni e norme regolatrici

AUTORITÀ: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Fornitore: Acea Pinerolese Energia S.r.l., con sede a Pinerolo, via Saluzzo 88.

Cliente o Cliente Finale: persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

Cliente domestico: cliente finale che utilizza l'energia elettrica per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dal TIV.

Consumatore: il Cliente persona fisica che stipula il Contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi del Codice del Consumo.

Parti: il Fornitore ed il Cliente.

Contratto: il contratto per la fornitura di energia elettrica, formato dalla proposta di contratto e annesse Condizioni Particolari di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai relativi allegati.

Mercato libero: il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica sono concordate tra le parti, al di fuori delle prescrizioni stabilite dall'AUTORITÀ per il Servizio di maggior tutela.

Servizio di Maggior Tutela: il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 73/2007 e dell'art. 1, comma 60, della legge n. 124/2017.

Ubicazione/Indirizzo della fornitura: ubicazione presso la quale il Cliente beneficia della fornitura di energia elettrica oggetto del contratto.

POD (Point of Delivery): punto di prelievo, ovvero punto sulla rete di distribuzione in cui l'impresa di distribuzione mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente finale.

Contatore Elettrico (Misuratore o Gruppo di misura): insieme delle apparecchiature poste presso il Punto di prelievo dell'energia elettrica, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di prelievo stesso.

Recapito della bolletta dematerializzata, per e-mail o tramite forme di messaging service (short o instant): l'invio tramite posta elettronica e/o tramite forme di messaging service (short o instant) di apposito link sul portale del venditore per il download del medesimo documento per un periodo coerente alle disposizioni normative vigenti in materia.

Energia Elettrica Attiva: energia elettrica prodotta, trasportata o fornita durante un intervallo di tempo, che viene misurata in unità di Wh o sue unità multiple.

Fasce orarie: determinate ai sensi della Delibera dell'AUTORITÀ 181/06 e s.m.i. (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 4 agosto 2006), rappresentano raggruppamenti di ore omogenee per livello di carico atteso, utilizzati per l'articolazione temporale dei corrispettivi dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita alle imprese distributrici, vendita ai Clienti del mercato vincolato, dispacciamento dell'energia elettrica.

Distributore locale: soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il POD del Cliente.

SII - Sistema Informativo Integrato: Portale Informatico, istituito con la Legge 13 agosto 2010 n° 129/10 presso l'Acquirente Unico, soggetto terzo, pubblico ed indipendente, al fine di costituire l'unico strumento di comunicazione dati per la gestione dei POD tra le Società di Distribuzione locali e le Società di Vendita operanti sul mercato.

Distribuzione: trasporto e trasformazione dell'energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai Clienti Finali.

Dispacciamento: servizio di cui alla Delibera 111/06 dell'AUTORITÀ e s.m.i., che garantisce in ogni istante l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica.

Trasporto: servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il POD del Cliente finale.

Switching (o Cambio Fornitore): la variazione dell'utente del trasporto e dispacciamento relativa a uno o più POD associati ad un Cliente Finale.

Codice del Consumo (D.Lgs. n° 206/2005): "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229", approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in Suppl. ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235) e s.m.i.

Richiesta di indennizzo (corrispettivo morosità "CMOR"): la richiesta di indennizzo formulata nell'ambito del Sistema Indennitario ai sensi del TISIND da un utente del sistema indennitario.

Regolamento UE 679/2016: Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) N° 2016/679 del Parlamento Europeo entrata in vigore il 24 maggio 2016, con attuazione dal 25 maggio 2018.

Codice di condotta commerciale: "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", approvato con delibera dell'AUTORITÀ 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITA' in data 2 luglio 2018) e relative s.m.i.

Delibera 228/2017/R/com: Delibera dell'AUTORITÀ 6 aprile 2017 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 7 aprile 2017) "Adozione del Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria - TIRV".

Supporto Durevole: qualsiasi strumento accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Codice di rete: "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" di Terna S.p.A., aggiornato in conformità al DPCM 11/05/2004.

Delibera 111/06: Delibera dell'AUTORITÀ 9 giugno 2006, n° 111/06 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 13 giugno 2006) e s.m.i., recante le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n° 79.

Delibera 487/2015/R/eel: "Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico", approvata in data 14/10/2015 e s.m.i.

TIQV: "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" così come revisionato dalla delibera dell'AUTORITÀ 399/2025/R/com del 5 agosto 2025 e s.m.i.

TIMOE: "Testo integrato morosità elettrica", Allegato A della Delibera 29 maggio 2015 – 258/2015/R/com (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 4 giugno 2015) e s.m.i.

TIQE: "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023" approvato dall'AUTORITÀ con Delibera 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 27 dicembre 2019) e s.m.i.

TIV: "Testo integrato delle disposizioni dell'AUTORITÀ per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza", approvato dall'AUTORITÀ con Delibera 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 4 agosto 2023) e s.m.i.

TIS: "Testo Integrato delle disposizioni dell'AUTORITÀ in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)", Allegato A della Delibera 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09 (pubblicata sul sito internet dell'AUTORITÀ in data 4 agosto 2009) e s.m.i.

Delibera 315/2024/R/com: Delibera dell'AUTORITÀ del 23 luglio 2024 e s.m.i. che disciplina la "Revisione della regolazione della Bolletta 2.0: approvazione de 'La bolletta dei clienti finali di energia' ".

DECRETO 22 gennaio 2008, n° 37 e s.m.i.: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. N° 61 del 12-03-2008).

Delibera 593/2017/R/com: Delibera dell'Autorità del 3 agosto 2017 "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND) (pubblicata sul sito dell'Autorità in data 04 agosto 2017) e s.m.i.

1.1-bis. Il Fornitore indica per i contratti di fornitura di energia elettrica il proprio indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni con il Cliente, come riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura e nella Scheda sintetica.

2. Oggetto, conclusione e durata del Contratto - Attivazione della Fornitura - Revoca della richiesta di accesso - Diritto di ripensamento

Il Cliente prende atto e accetta che il Fornitore potrebbe non costituire anche l'utente del servizio di trasporto e del dispacciamento. Come previsto dal TIMOE, Qualora l'utente del servizio di trasporto e dispacciamento risolva il contratto con la controparte commerciale (il Fornitore), ne dà comunicazione, con riferimento a ciascun POD oggetto del contratto, al Sistema Informativo Integrato secondo le modalità ed ai fini dell'applicazione dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel In tal caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti da tali disposizioni normative che saranno successivamente comunicati e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela, a tutele graduali per le piccole imprese o per le microimprese o dell'esercente la salvaguardia.

2.1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi accessori da parte del Fornitore ai clienti finali, domestici e non domestici, alle condizioni economiche di fornitura sul Mercato Libero scelte dal Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nella proposta di Contratto ed alle condizioni tecniche stabilite dal Distributore conformemente alle delibere dell'AUTORITÀ. Con la consegna della proposta di Contratto, il Cliente accetta la proposta stessa in tutte le sue parti, Condizioni Particolari e Generali di Fornitura, ivi comprese le allegate Condizioni Economiche, sottoscrivendo il presente contratto in calce alla Richiesta di Fornitura. Il Cliente, con la consegna della proposta di Contratto, conferisce mandato al Fornitore, con facoltà di sub-mandato, perché proceda all'espletamento delle pratiche necessarie alla gestione della fornitura, ivi incluse:

a) il mandato senza rappresentanza alla stipula, anche per il tramite di sub-mandatario, del contratto di trasporto dell'energia con il Distributore;

b) il mandato senza rappresentanza per la stipula del contratto di dispacciamento con il soggetto responsabile della trasmissione dell'energia, Terna S.p.A.;

c) il mandato con rappresentanza per stipulare, in nome e per conto del Cliente, il contratto di connessione con il Distributore.

Tutti i mandati si intendono irrevocabili e conferiti dal Cliente a titolo gratuito e per le sole finalità di cui al presente contratto.

Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore, con espressa facoltà di sub-mandato, affinché questo possa partecipare alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al Punto di Prelievo, nonché possa beneficiare dei diritti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (pubblicato in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) in relazione all'energia elettrica. Il Cliente, pertanto, rinuncia per l'intera durata del Contratto a concorrere in proprio a tutte le assegnazioni di cui sopra, fermo restando che, in caso di inadempimento, il Fornitore potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

2.2. Il Cliente, consegnando la proposta di Contratto, si impegna a prelevare l'energia elettrica per soddisfare il proprio fabbisogno esclusivamente dal Fornitore. L'energia elettrica può essere utilizzata esclusivamente per la tipologia d'uso dichiarata e per alimentare il POD del Cliente. Non è ammessa in alcun modo la cessione a terzi e/o utilizzi diversi da quanto dichiarato dal Cliente.

2.3 La proposta di contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.

In caso di accettazione della proposta di Contratto da parte di Acea Pinerolese Energia S.r.l. quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Acea Pinerolese Energia S.r.l.; se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del Cliente, la proposta si intende revocata. Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. Il Cliente dichiara di ritenere efficace una eventuale accettazione tardiva da parte del Fornitore. La data di inizio della somministrazione sarà indicata dal Fornitore nella comunicazione di accettazione della proposta di Contratto. La fornitura di Energia Elettrica avrà decorrenza entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, il quale, una volta perfezionato, avrà validità ed efficacia per il periodo di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatto salvo il diritto di recesso delle parti in accordo al seguente art. 15.

2.4. L'attivazione della fornitura avviene nei tempi previsti dalle norme dell'AUTORITÀ che disciplinano l'attivazione ed è, in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni: • alla esistenza di un allacciamento alla rete di distribuzione adeguato alle caratteristiche della fornitura ed alla dotazione da parte del Cliente di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; • alla disponibilità, da parte del Cliente, di un POD adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale, ubicato nel luogo di fornitura; • alla sottoscrizione da parte del Cliente del contratto di fornitura, in calce alla Richiesta di Fornitura, e presentazione della documentazione accessoria necessaria; • alla validità dei contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione con il Distributore locale e di dispacciamento, stipulati dal Fornitore direttamente o per mezzo di altra società da questo individuata; • all'attivazione, da parte del Distributore locale, del servizio di trasmissione e distribuzione in esecuzione del relativo contratto di cui al punto precedente; • al fatto che, al momento in cui il Fornitore, direttamente o indirettamente, richieda al Distributore locale l'attivazione della fornitura presso il POD, o in qualsiasi momento comunque precedente all'inizio effettivo della fornitura, il POD non risulti sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso. In ogni caso, la data di decorrenza tecnica della fornitura elettrica di ogni POD è subordinata alle regole tecniche e amministrative del Distributore. In caso di Cambio Fornitore, rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto, la data di avvio dell'esecuzione è subordinata, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso e compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, all'autorizzazione all'accesso alla rete da parte del Distributore, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore. Resta, altresì, inteso che il Fornitore può revocare la richiesta di Switching presso il Punto di Prelievo. A tale riguardo: a) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il Punto di Prelievo oggetto della richiesta di Switching: i. se il Punto di Prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo (CMOR); iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching; v. le eventuali date delle richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching; b) qualora il Fornitore eserciti la facoltà di revoca della richiesta di Switching, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a) ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'attivazione della fornitura non possa avvenire entro il termine indicato nelle Condizioni Particolari o non risulti possibile procedere all'attivazione per ragioni tecniche, il Fornitore provvede a darne comunicazione al Cliente per iscritto, indicandone le cause. In nessun caso il Fornitore può essere ritenuto responsabile per i danni diretti ed indiretti derivanti dalla ritardata e/o errata richiesta di rivolta al Distributore per l'adeguamento della fornitura e/o operazioni sull'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: voltura, aumenti di potenza, verifiche dei consumi, ecc…) laddove imputabile a comunicazione da parte del Cliente di dati e informazioni incompleti e/o errati, non leggibili e/o non aggiornati, riservandosi la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di energia elettrica

2.5. L'offerta connessa alla proposta di Contratto avrà validità e potrà essere eventualmente variata secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di fornitura, Artt. 5 e 6, nelle Condizioni Generali di Fornitura, artt. 8 e 20, nonché nelle Condizioni Economiche di Fornitura (Allegato 4), che descrivono e riportano i dettagli dell'offerta medesima.

2.6. In caso di richiesta di stipula del Contratto da parte del Cliente attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, tramite Call Center), la richiesta formulata dal Cliente si intende perfezionata con la restituzione della documentazione trasmessa dal Fornitore.

2.7.1. Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o mediante comunicazione a distanza, al momento della consegna della proposta di Contratto, il Cliente può chiedere al Fornitore, facendone esplicita richiesta su supporto durevole, di dare corso alla richiesta di accesso nella fornitura al Distributore, in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, fermo restando che, in ogni caso, l'avvio della somministrazione è subordinato alle tempistiche minime stabilite dall'AUTORITÀ e al verificarsi delle condizioni previste dal precedente art. 2.4.

2.7.2. Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o mediante comunicazione a distanza, il Cliente domestico prende atto ed accetta che: a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento ove previsto, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) nel caso di richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, sarà comunque tenuto a corrispondere al Venditore: i) eventuali costi sostenuti nei confronti del Distributore e ii) i corrispettivi secondo le condizioni economiche stabilite per la somministrazione di gas/energia elettrica eventualmente eseguita fino al momento in cui avrà efficacia la richiesta del Cliente per cambio fornitore o per cessazione della fornitura, secondo i tempi stabiliti dall'AUTORITÀ e dal Contratto; c) la richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste; d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela di fornitura elettrica per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii. essere avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;

e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Prelievo, il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà agli adempimenti di propria competenza.

Nelle ipotesi previste dalla lettera b) che precede e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Fornitore potrà chiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Delibera ARERA 362/2023/R/eel, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

3. Modalità di consegna – Forza maggiore

3.1. L'energia elettrica viene consegnata presso il POD indicato nella Richiesta di fornitura ai valori di tensione stabiliti dal Distributore. Qualora l'energia elettrica resa disponibile dal Distributore al Cliente presso il POD sopra indicato risulti non conforme alle specifiche di tensione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore, che procede a richiedere le necessarie verifiche al Distributore.

3.2. La fornitura può essere interrotta o ridotta qualora sopravvengano cause di oggettivo pericolo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni di manutenzione, riparazione di guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento/miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema, che comportino una situazione di black out o buco di tensione così come definito ai sensi del Codice di rete di Terna S.p.A., tali da rendere impossibile in tutto o in parte la fornitura di energia elettrica per i POD. Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, eventi bellici, epidemie o pandemie, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano in tutto o in parte impossibili le prestazioni da parte del Fornitore, non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né possono costituire motivo di risoluzione del contratto da parte del Cliente.

3.3. Il Cliente non può manomettere il Misuratore né asportare piombi o sigilli apposti dal Distributore. Il Cliente si obbliga a tenere indenne ed a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendono da fatti o comportamenti del Cliente.

4. Rilevazione dei consumi

4.1. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi di energia elettrica. La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base della lettura rilevata del Contatore elettrico da parte del Distributore.
4.2. Ove necessario (contatore non telegestito e inaccessibile), il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura rilevata del contatore elettrico.
4.3. Non è prevista l'autolettura da parte del Cliente.
4.4. In assenza di lettura del Gruppo di misura rilevata e/o comunicata da parte del Distributore, la fatturazione viene emessa in accordo a quanto indicato nel seguente art. 7.
4.5. In caso di rilevazione di consumi che si discostano da quelli abituali o di dubbi sulla regolarità di funzionamento del contatore, entrambe le Parti possono richiedere la verifica del contatore installato. La richiesta viene inoltrata al Distributore locale, che esegue la verifica in conformità alle regole previste dalla normativa applicabile. In caso di corretto funzionamento, gli oneri e spese connesse all'attività di verifica previsti sono a carico della sola Parte che ha avanzato la richiesta.
5. Mancata lettura del gruppo di misura
5.1. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità prevista dall'AUTORITÀ, per i clienti titolari di un POD dotato di Misuratore telegestito o accessibile, Il Fornitore fornirà, nella prima bolletta utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore.
5.2. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità prevista dell'AUTORITÀ, per i clienti titolari di un POD dotato di misuratore telegestito o accessibile, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico nella misura prevista dalla normativa vigente.
6. Periodicità di fatturazione
6.1. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica avviene secondo la seguente periodicità minima: • bimestrale per i clienti domestici; • bimestrale per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW; • mensile per i clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Il Fornitore ha in ogni caso la facoltà di applicare alla fatturazione dei consumi una periodicità più frequente rispetto a quella minima prevista.
6.2. La periodicità di fatturazione può essere soggetta a modifiche nel tempo in funzione di eventuali variazioni intercorse nelle caratteristiche della fornitura del Cliente o delle procedure di fatturazione.
6.3. In caso di inosservanza della periodicità di fatturazione minima prevista dal Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico secondo la normativa vigente.
7. Modalità di fatturazione e calcolo dei consumi
7.1. I consumi rilevati e comunicati dal Distributore sono utilizzati dal Fornitore ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e comunicate dal Distributore sono utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile da parte del Fornitore, che ha facoltà di emettere le fatture sulla base dei consumi effettivi e stimati.
7.2. Per i consumi di energia elettrica effettuati nei periodi di fornitura non coperti da lettura rilevata e/o comunicata dal Distributore, il Fornitore stima i consumi in relazione: • ai dati storici di consumo del Cliente acquisiti durante la fornitura; • al fatto che il Cliente sia residente o meno presso l'indirizzo di fornitura; • alle caratteristiche tecniche del POD comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura o dal Distributore al momento dell'attivazione della fornitura.
7.3. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Qualora lo ritenga, il Cliente può richiedere l'eventuale verifica della bolletta emessa e, ove si accerti l'inesattezza, la rettifica al Fornitore, che provvede alla rielaborazione secondo quanto previsto dal TIQV.
7.4. In caso di malfunzionamento del Misuratore, il Fornitore fattura i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti dal Distributore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Condizioni economiche di fornitura
8.1. Per la fornitura di energia elettrica il Fornitore applicherà i corrispettivi specificati nelle allegate Condizioni Economiche di Fornitura, sulla base dell'offerta sul Mercato Libero indicata dal Cliente al momento della consegna della proposta di Contratto, unitamente ai corrispettivi previsti per la spesa per il trasporto, la gestione del contatore, gli oneri di sistema e agli eventuali oneri aggiuntivi previsti dal TIV. Il corrispettivo e le ulteriori condizioni tecnico-economiche contenute nelle Condizioni Economiche di Fornitura avranno la prevalenza, in caso di contrasto, sulle presenti Condizioni Generali.
8.2. Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Economiche di Fornitura, qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'AUTORITA' dovesse modificare i criteri, le componenti o i parametri della fornitura o dovesse introdurne ulteriori, questi saranno automaticamente recepiti nelle condizioni applicate con la stessa decorrenza prevista dall'AUTORITA'. Il Cliente sarà informato delle variazioni introdotte nella prima bolletta in cui queste modifiche troveranno applicazione.
8.3. I termini previsti dalle Condizioni Economiche allegate avranno validità e potranno essere eventualmente variati secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di fornitura, Artt. 4 - 5 e 6, nelle Condizioni Generali di Fornitura, artt. 8 e 20, nonché nelle Condizioni Economiche di Fornitura (Allegato 4), che descrivono e riportano i dettagli dell'offerta medesima
I corrispettivi applicati e ile relative variazioni derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o aggiornamento automatico saranno indicati nelle singole fatture. In ogni caso, il Cliente potrà ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi contattando il Servizio Clienti del Fornitore.
9. Tempi e modalità di pagamento della bolletta
9.1. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro il termine indicato nelle bollette medesime. In caso di pagamento effettuato entro il termine di scadenza, eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non saranno imputati al Cliente.
9.2. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, salvo espresso accordo scritto tra le Parti. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
9.3 Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'AUTORITÀ n° 501/2014/R/COM del 16/10/2014 e s.m.i., il Cliente può richiedere di attivare il recapito della bolletta dematerializzata per e-mail o tramite forme di messaging service. In questo caso, l'emissione della bolletta sarà notificata al Cliente in formato digitale tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente medesimo, oppure al numero di telefono comunicato, qualora tale modalità di recapito sia resa disponibile dal Fornitore e richiesta dal Cliente, e il documento sarà reso disponibile nell'apposito Portale/Area Riservata. In caso di attivazione della modalità di recapito dematerializzato: • è responsabilità del Cliente provvedere a scaricare i documenti trasmessi/resi disponibili e provvedere al pagamento entro la scadenza, o, in presenza di domiciliazione bancaria, verificare il buon fine dell'addebito e, in caso contrario, provvedere mediante altra modalità di pagamento; • il Cliente si impegna: - a mantenere attivo l'account di posta elettronica/recapito telefonico comunicato per la trasmissione dematerializzata delle bollette, effettuata attraverso invio via email o tramite forme di messaging service della notifica di emissione e disponibilità delle bollette sull'apposito Portale; - in caso di variazioni, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente al Servizio Clienti del Fornitore; in caso di mancata comunicazione di variazione, è responsabilità del Cliente il mancato recapito delle bollette; • il Cliente è consapevole che l'eventuale revoca della domiciliazione bancaria non comporterà la variazione della modalità di trasmissione delle bollette per la fornitura interessata, da dematerializzata a cartacea, salvo sua specifica richiesta in tal senso. Il Cliente può disattivare il servizio di recapito della bolletta dematerializzata in qualsiasi momento e, in questo caso, il Fornitore provvederà ad inviare le bollette in formato cartaceo all'indirizzo di recapito comunicato a tal fine dal Cliente in fase di richiesta di variazione o, in mancanza di comunicazione, all'indirizzo di recapito comunicato in fase di proposta di fornitura. Non sono previsti, in ogni caso, oneri a carico del Cliente Finale per la ricezione delle bollette.
10. Interessi di mora per ritardato o mancato pagamento
10.1. Qualora il Cliente non rispetti i termini indicati per il pagamento delle bollette, il Fornitore, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei predetti termini, richiede al Cliente, nella prima bolletta utile, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua in misura pari al tasso pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la maggiorazione di volta in volta applicabile, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249) e s.m.i.
10.2. Il Fornitore richiede, altresì, al Cliente il rimborso delle spese sostenute per l'invio di eventuali solleciti di pagamento e per eventuali commissioni applicate dagli Istituti di credito nei casi di insoluti relativi ai pagamenti delle bollette mediante il servizio di addebito automatico laddove la causa dell'insoluto sia imputabile al Cliente finale, nonché delle spese di gestione della morosità.
11. Modalità e tempi di sospensione della fornitura
11.1. Trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della bolletta senza che il Cliente abbia provveduto al relativo pagamento, oppure abbia pagato la bolletta solo in parte, il Fornitore avvia la procedura di gestione della morosità prevista dal TIMOE, in particolare invia al Cliente un sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro la data di scadenza indicata nel sollecito, e riportante il termine - che non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento – decorso il quale il Fornitore potrà richiedere all'Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di energia elettrica per morosità. La comunicazione include anche l'avviso che, in caso di inadempimento al pagamento delle somme oggetto della costituzione in mora, a seguito di eventuale recesso, verrà applicato un ulteriore indennizzo calcolato sulla base delle previsioni normative in materia di sistema indennitario (corrispettivo CMOR). La comunicazione di costituzione in mora viene trasmessa al riferimento ed indirizzo di recapito postale o indirizzo PEC fornito in sede di stipula contrattuale o successivamente, così come eventualmente aggiornato. In caso di soggetti giuridici, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC, è facoltà del Fornitore reperire il dato presso gli enti di competenza. E' responsabilità del Cliente Finale comunicare al Fornitore eventuali variazioni di recapito postale o pec e garantirne il costante aggiornamento nonché presidio, al fine di consentire il regolare recapito delle comunicazioni. Le spese postali del sollecito saranno a carico del Cliente. La comunicazione a mezzo raccomandata o pec – quand'anche non ritirata o visualizzata da parte del Cliente - viene considerata come regolarmente ricevuta a fronte dell'avviso di giacenza rilasciato da Poste Italiane o la notifica di consegna rilasciata dal sistema PEC.
11.2. A seguito del sollecito di pagamento, il Cliente è tenuto a provvedere, se non già effettuato, al saldo delle somme dovute e darne comunicazione al Fornitore con le seguenti modalità: inviando copia della ricevuta di pagamento al numero di fax 0121/236.234 o all'indirizzo di posta elettronica pagamenti@aceapinerolese.it, oppure presentando la medesima presso gli Sportelli Servizio Clienti di Via Vigone 42 / Via Saluzzo 88 a Pinerolo, negli orari di apertura al pubblico.
11.3. In difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il termine indicato nella costituzione in mora, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento del sollecito e in ogni caso non meno di 40 giorni solari dalla data di notifica del sollecito, limitatamente alle forniture identificate come disalimentabili, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di energia elettrica senza dilazione né ulteriore avviso e di richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura, salva ogni altra azione per il recupero del credito.
11.3.1 Nei casi di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il termine dei 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui verrà effettuata la riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso il termine dei 15 giorni, in costanza di morosità, al 40esimo giorno verrà effettuata la sospensione della fornitura. Si evidenzia che in capo al Cliente Finale è assunto l'obbligo di consentire all'Impresa di Distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di Prelievo in caso di inadempimento da parte del Cliente medesimo.
In tutti i casi, anche a fronte di esito negativo causa contatore non telegestito e inaccessibile, come indicato in bolletta e nel sollecito di pagamento, è previsto l'addebito delle spese previste per la procedura di gestione della morosità nella prima bolletta utile successivamente all'esecuzione dell'intervento. A fronte dell'evidenza di pagamento da parte del Cliente, il Fornitore si impegna ad inoltrare al Distributore la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, nei tempi e nelle modalità previste dall'AUTORITÀ; la procedura di ripristino della fornitura sospesa per morosità può essere avviata soltanto a fronte della dimostrazione del saldo degli importi insoluti.
11.3.2. Successivamente alla sospensione della fornitura, in costanza di mora, il Fornitore potrà avviare le successive attività di gestione della morosità, che possono prevedere la risoluzione del contratto, la cessazione amministrativa della fornitura per morosità e l'attivazione della pratica legale di recupero del credito. La risoluzione del contratto e la cessazione amministrativa della fornitura richiedono, ai fini della nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell'insoluto, la stipula di un nuovo contratto di fornitura. L'attivazione della pratica legale per il recupero del credito prevede il pagamento dell'insoluto e delle relative spese legali direttamente al soggetto incaricato dal Fornitore; l'ammontare delle spese legali varia in funzione dei procedimenti attuati dal soggetto incaricato.
11.3.3. In caso di inaccessibilità del contatore ed impossibilità a sospendere la fornitura, se il Distributore ha notificato la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Prelievo (interruzione forzosa della fornitura, tramite intervento sull'impianto di alimentazione), successivamente al tentativo di sospensione, in costanza di mora, può essere richiesto al Distributore l'intervento di interruzione, che determina automaticamente la risoluzione del contratto e cessazione amministrativa della fornitura e comporta da parte del Cliente Finale, per la nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell'insoluto, il pagamento dei costi dell'intervento di interruzione della fornitura, la richiesta di preventivo per il ripristino dell'allacciamento e la stipula di un nuovo contratto di fornitura.
11.3.4. Nel caso in cui la sospensione della fornitura per morosità non possa essere eseguita per qualsivoglia causa non imputabile al Fornitore e il Distributore notifichi la non fattibilità tecnico-economica dell'intervento di interruzione del Punto di Prelievo o – se invece giudicato fattibile - l'esito dell'intervento di interruzione sia negativo, il Fornitore potrà risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del Punto di Prelievo.
11.4. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "Clienti non disalimentabili" di cui all'art. 23 del TIMOE, verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 del predetto provvedimento, in modo che il Cliente non venga disalimentato. In particolare, per quanto attiene le forniture classificate come "non disalimentabili", in difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora (sollecito di pagamento), il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un Punto di Prelievo non disalimentabile.
11.5 Nei casi di cui agli articoli 11.3.4 e 11.4, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima bolletta pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
11.6 Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici di seguito indicati, nelle misure e secondo le modalità previste dal TIMOE e s.m.i:
a) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
11.7. Oltre all'ipotesi di morosità del Cliente, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nei seguenti casi: (i) accertata appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, (ii) manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura, (iii) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi, il Fornitore determinerà il consumo dell'energia elettrica mediante accertamenti tecnici, anche sulla base di elementi presuntivi, basati sull'uso dell'energia, sulle caratteristiche degli impianti e sui consumi storici, laddove siano rilevanti, e su ogni altro elemento utile. Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore, al Distributore o a terzi.
12. Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica
12.1. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta entro il relativo termine di scadenza. In deroga a tale previsione, il Cliente può pagare il corrispettivo dovuto indicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica in modo rateale, a patto che tale richiesta sia presentata al Fornitore entro il termine di scadenza della bolletta medesima e che il Fornitore autorizzi espressamente la rateizzazione.
12.2. Rientra nella libera discrezione del Fornitore concedere dilazioni di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, purché richieste entro il termine di scadenza delle stesse, e definire le relative modalità. In tal caso, previa accettazione del Cliente, pena la decadenza della richiesta e della concessione della rateizzazione, sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi calcolati come indicato all'art. 10.1.
12.3. In tutti i casi di rateizzazione, il Fornitore emette e richiede la controfirma da parte del Cliente di un documento nel quale sono specificate le clausole applicate alla rateizzazione, con particolare riferimento agli interessi applicati, alla richiesta di dimostrazione di avvenuto pagamento di ogni singola rata, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite o di mancata dimostrazione di avvenuto pagamento.
13. Forme di garanzia
13.1. A garanzia degli obblighi derivanti dal Contratto, il Fornitore potrà chiedere al Cliente domestico di versare una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale, il cui importo sarà preventivamente comunicato al Cliente e addebitato nella prima bolletta.
13.2. In caso di mancato pagamento delle fatture e degli importi dovuti in base al Contratto, il Fornitore avrà diritto di trattenere, in tutto o in parte, la somma versata a titolo di deposito cauzionale e di fatturare al Cliente l'importo necessario alla ricostituzione del deposito nella bolletta successiva. Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del contratto, maggiorati degli interessi legali.
13.3. All'atto del ricevimento della proposta di Contratto, il Fornitore può richiedere al Cliente non domestico di versare una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale - il cui importo sarà preventivamente comunicato al Cliente e addebitato nella prima bolletta - oppure di presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da primaria istituzione, banca o assicurazione, pari al valore di 3 (tre) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente. La garanzia bancaria o assicurativa resterà in vigore per tutta la durata del Contratto, tenuto conto di eventuali rinnovi, integrazioni e/o modificazioni, e per i 6 (sei) mesi successivi dalla data di cessazione del Contratto, a copertura degli obblighi del Cliente.
13.4. In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore si riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati. Qualora la garanzia venga riscossa in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà obbligato a ricostituirla per l'intero ammontare, compreso l'eventuale deposito cauzionale aggiuntivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione. In caso di mancata ricostituzione della garanzia nel termine previsto, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
14. Modalità e procedure di reclamo
14.1. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Fornitore, anche per via telematica, con la quale il Cliente Finale o per suo conto un delegato o un'associazione dei consumatori o di categoria o un suo rappresentante, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto rispetto ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta di contratto consegnata dal Cliente, dal contratto di fornitura, ovvero ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra la Società di Vendita e Cliente Finale, ad eccezione delle richieste di rettifica di fatturazione. Il Cliente finale può avvalersi per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie con il Fornitore, inclusa la conciliazione paritetica e il Servizio Conciliazione dell'Autorità di una delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
14.2. Per inoltrare reclami scritti il Cliente deve utilizzare l'apposito modulo allegato al Contratto e comunque reso disponibile dal Fornitore presso gli Sportelli del Servizio Clienti o su richiesta contattando il Servizio Clienti ai riferimenti reperibili in bolletta o sul sito internet www.aceapinerolese-energia.it, inoltrandolo secondo le modalità ed ai recapiti indicati nel modulo stesso e nei documenti di fatturazione. In alternativa, il Cliente può inoltrare, secondo le medesime modalità ed ai medesimi recapiti, comunicazione scritta contenente gli elementi minimi di identificazione (Nome e Cognome, Indirizzo di fornitura, Indirizzo postale o telematico, Codice Identificativo della fornitura di gas/energia elettrica cui si riferisce il reclamo) purché il mezzo utilizzato consenta di accertare la data di ricevimento.

14.3. Il Fornitore tratterà i reclami scritti ricevuti in conformità a quanto previsto dal TIQV, in particolare impegnandosi a rimuovere le eventuali irregolarità riscontrate ed a rispondere comunque al Cliente entro i termini previsti dalle citate disposizioni.
14.4. Ulteriori informazioni sui diritti del cliente sono reperibili sul sito dell'Autorità www.arera.it o contattando il numero verde dello Sportello per il consumatore di energia, reperibile sul Sito Internet dell'Autorità.
14.5 In particolare, in caso di mancata risposta da parte del Fornitore entro i termini previsti o in caso di insoddisfazione, da parte del Cliente Finale, rispetto alla risposta ricevuta, il Cliente Finale può attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie previste. In particolare, il Cliente Finale può attivare il Servizio di Conciliazione dell'Autorità, che è un servizio gratuito messo a disposizione da parte di ARERA tramite lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente, indirizzato ai clienti finali e loro delegati al fine di consentire, mediante una procedura semplice e veloce, la risoluzione delle controversie con il Fornitore, prevedendo, in qualità di moderatore, l'intervento di un conciliatore indipendente ed esperto in mediazione e regolazione di settore, che non dispone di poteri decisionali ma supporta le parti a trovare un accordo evitando di ricorrere alle vie giudiziarie. Il Servizio di Conciliazione, iscritto all'elenco degli organismi ADR tenuto dall'Autorità e Organismo accreditato presso la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), costituisce uno strumento di tutela stragiudiziale che garantisce la terzietà, da attivare obbligatoriamente in caso di controversie; l'espletamento della procedura di conciliazione – ai cui incontri il Fornitore è tenuto a partecipare - è condizione necessaria, infatti, per poter, in caso di mancata risoluzione, accedere alle strutture e strumenti previsti dalla Giustizia Ordinaria. Le procedure di conciliazione vengono attivate e gestite in modalità on line, sul Portale dello Sportello del Consumatore, accessibile dal Sito del medesimo, http://www.sportelloperilconsumatore.it, presso il quale è possibile reperire le relative istruzioni e linee guida.
15. Recesso
15.1. Per tutto il periodo di durata del Contratto, ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente con le modalità di seguito indicate. Il recesso per cambio fornitore da parte del Cliente, domestico e non domestico, fatte salve diverse previsioni specificate nelle Condizioni Economiche di Fornitura allegate al Contratto, viene automaticamente effettuato mediante la sottoscrizione ed attivazione di un nuovo contratto di fornitura con altro venditore e contestuale rilascio di procura scritta al venditore subentrante a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col Fornitore, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Il preavviso con i relativi termini sopra indicati è costituito dalle tempistiche di lavorazione ed attivazione del nuovo contratto di fornitura presso il Fornitore prescelto, con notifica di recesso per cambio fornitore nei confronti del Fornitore uscente.
15.2. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non per cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura (disdetta), la comunicazione di recesso dal Contratto deve essere effettuata in forma scritta, direttamente dal Cliente presso la struttura di Servizio Clienti del Fornitore o tramite comunicazione scritta da indirizzare al Fornitore. La comunicazione di recesso, nel momento in cui viene ricevuta dal Fornitore, costituisce anche relativo preavviso, che in ogni caso non potrà prevedere tempistica maggiore di 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Fornitore. Le richieste di disdetta comunicate telefonicamente oppure in forma scritta, ma non corredate di tutti i dati o documenti necessari saranno seguite dall'invio al Cliente, da parte del Fornitore, della pratica di disdetta da restituire controfirmata e completata dei documenti richiesti; in difetto, la pratica non potrà essere evasa e verrà inviata comunicazione al Cliente indicando attività/documentazione necessarie ai fini del perfezionamento della pratica. A fronte della richiesta di recesso (disdetta), formalizzata come sopra indicato, il Fornitore richiede al Distributore la cessazione della somministrazione; la data di validità del recesso è la data di cessazione della somministrazione. Se il recesso è legato ad una contestuale nuova stipula contrattuale da parte di altro Cliente (voltura), senza intervento di cessazione della somministrazione, la validità del recesso e della voltura sono subordinati all'accettazione della richiesta da parte del Distributore, attraverso il SII, ed i dati del recesso/voltura (data e lettura) sono notificati dal Distributore stesso, sempre attraverso il SII, attraverso l'evasione e riscontro della richiesta. In questo caso, la comunicazione di recesso, nel momento in cui viene ricevuta dal Fornitore da parte del Cliente o tramite notifica del SII, costituisce anche relativo preavviso, con le tempistiche previste dal SII stesso per la validità/decorrenza della voltura.
15.3. Ove necessario, il Cliente è tenuto a garantire l'accesso al Gruppo di misura, per consentire al Distributore di rilevare l'ultima lettura relativa ai consumi e provvedere alla chiusura del Misuratore. La fatturazione delle competenze finali al Cliente disdettante comprenderà gli importi dovuti per la pratica di disdetta, comprensivi dei costi dell'intervento di disattivazione.
15.4. In mancanza della comunicazione scritta/notifica di recesso e/o di buon fine, ovvero esito positivo, della richiesta di recesso/voltura, il Cliente intestatario del POD resta direttamente responsabile verso il Fornitore del corrispettivo per i consumi eventualmente effettuati, delle competenze maturate e per qualsiasi eventuale danno.
15.5 Il Fornitore può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente medesimo, fatta eccezione per i contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per i quali il Fornitore non può esercitare il diritto di recesso prima della scadenza del Contratto, nonché per i contratti a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato per i quali il divieto di recesso opera per tutta la durata di vigenza di tali condizioni economiche.
16. Diritti e tributi – Imposte
16.1. Oltre ai corrispettivi indicati nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che il Fornitore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le imposte potranno essere reperite presso la sede del Fornitore e sul sito internet www.aceapinerolese-energia.it.
16.2. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, nel caso di Cliente titolare di POD ad uso domestico, dall'indicazione sul tipo di abitazione ("di residenza" o "non di residenza") riportata dal Cliente nella proposta di Contratto consegnata; in caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente viene sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente.
16.3. La normativa fiscale riguardante la fornitura di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente. Salvo una diversa indicazione risultante da apposte dichiarazioni sottoscritte dal Cliente, viene applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo e dell'imposta di addizionale prevista per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione.
16.4. Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali (imposte ed IVA), il Cliente è tenuto a presentare al Fornitore idonea documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente si assume ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato e/o omesso, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità.
16.5. E' cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, cambiamenti di ragione sociale, ecc..), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato.
16.6. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base di istanze, dichiarazioni o documentazione consegnata al Fornitore dal Cliente stesso.
Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dalla documentazione consegnata al Fornitore, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuta a corrispondere all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali.
16.7. Saranno posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposta che il Fornitore sarà tenuto a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza ad accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposta, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che il Fornitore sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
17. Gruppo di misura - Impianto interno - Ispezioni
17.1. Il Gruppo di misura è di proprietà del Distributore, il quale ne stabilisce la collocazione nel luogo e nella posizione più idonei e di facile accesso al personale incaricato di effettuare verifiche, letture e manutenzioni. Il Gruppo di misura non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati. Il Distributore ha la facoltà di imporre il cambiamento della collocazione del Gruppo di misura a spese del Cliente, qualora detta apparecchiatura venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
17.2. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e del Gruppo di misura ubicati nei luoghi ove è richiesta la fornitura dell'energia elettrica, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. E' fatto divieto al Cliente di spostare o manomettere le apparecchiature stesse. In caso di danneggiamento del Gruppo di misura o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione previsti dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e dovrà sopportare, a seconda dei casi, le spese relative alla disattivazione, sostituzione e installazione del Gruppo di misura, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura dell'energia elettrica.
17.3. In qualsiasi momento il Distributore, anche su richiesta del Fornitore, ha diritto di fare ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'energia elettrica posti all'interno della proprietà privata del Cliente. A tal fine, i soggetti incaricati dal Distributore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere nella proprietà privata del Cliente, eventualmente accompagnati da un pubblico ufficiale, per le verifiche periodiche di consumo ovvero per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei gruppi di misura o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.
17.4. Qualunque lavoro, verifica, manutenzione o riparazione sul Gruppo di misura sarà eseguito esclusivamente per disposizione e a spese del Distributore. Il Cliente non potrà effettuare direttamente alcun intervento e, in caso di violazione del divieto, sarà tenuto al risarcimento dei danni conseguenti, fermo restando ogni altro diritto a favore del Fornitore. Nel caso in cui il Distributore debba intervenire sul Gruppo di misura o sugli impianti su richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore o dal Distributore, fatto salvo ogni altro diritto di quest'ultimo in relazione alla causa dell'intervento.
17.5. Le tubazioni dell'impianto interno poste tra il Gruppo di misura e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente, il quale dichiara sotto la sua responsabilità che l'impianto è stato costruito e viene mantenuto secondo le vigenti norme di legge sulla sicurezza. Il Cliente si impegna ad adeguare tali impianti in caso di necessità o a causa di nuove norme, consegnando entro i termini previsti dalla normativa il certificato di idoneità tecnica al Distributore; in caso di inadempienza, il Distributore potrà procedere alla sospensione della fornitura.
17.6. In caso di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto o di aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata indicati dalla normativa vigente in materia, il Cliente dovrà trasmettere al Distributore la Dichiarazione di Conformità dell'impianto di sua pertinenza entro 30 giorni dall'avvenuto aumento; in caso di inadempienza, il Distributore potrà procedere alla sospensione della fornitura.
17.7 Il Cliente prende atto che il Distributore può negare o sospendere la fornitura: • nel caso gli impianti interni non siano costruiti e mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità • ove previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, nel caso di mancata trasmissione al Distributore della documentazione attestante la conformità dell'impianto o inadeguatezza della stessa ed esonera espressamente il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo.
17.8. Il Fornitore sarà esente da responsabilità per incidenti e danni di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell'uso dell'energia elettrica a valle del POD. Nessun abbuono al consumo di energia elettrica sarà ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti a valle del Gruppo di misura, da qualunque causa siano prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da guasti o per l'irregolare funzionamento dell'Impianto interno, salvo che tali disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso.
18. Clausola risolutiva espressa
18.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto di diritto nei seguenti casi: a) manomissione e rottura delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica; b) appropriazione fraudolenta di energia elettrica; c) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, compreso l'impiego dell'energia elettrica per usi diversi da quello dichiarato, qualora entro un mese dalla notifica con raccomandata inviata dal Fornitore, il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d'uso; d) revoca al Distributore e/o Trasportatore dei permessi, concessioni o servitù necessari per la posa delle tubazioni e per l'esercizio delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica; e) rimozione, anche parziale, della linea di alimentazione.
18.2. In caso di risoluzione del Contratto per ognuna delle ipotesi sopra previste, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa. Il Fornitore avrà, invece, diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell'energia elettrica in base al contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.
19. Risoluzione del Contratto
19.1. In caso di inadempimento da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta, in ciascuna delle seguenti ipotesi, qualora l'inadempimento del Cliente perduri oltre il termine assegnato dal Fornitore:
a) mancato o parziale pagamento di una bolletta successivamente all'intervento o tentativo di sospensione e/o interruzione della fornitura;
b) mancati rilascio o reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente;
c) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
d) contatore o apparecchi del Distributore installati presso il Cliente dolosamente alterati o manomessi;
e) impossibilità di eseguire la lettura periodica del Gruppo di misura o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al Cliente, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio dall'intimazione scritta al Cliente;
f) cessione a terzi dell'energia elettrica, sotto qualsiasi forma, o utilizzata per una o più unità immobiliari diverse da quelle previste nel Contratto (ubicazione della fornitura);
g) cambiamento dell'identità, denominazione o ragione sociale del Cliente se non comunicati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento;
h) impossibilità non dipendente dalla volontà del Fornitore a procedere alla fornitura;
i) attivazione, anche in corso di fornitura, di almeno un impianto di autoproduzione di energia elettrica (es. cogenerazione, fotovoltaico) per almeno uno dei POD oggetto di fornitura, se non preventivamente concordato con il Fornitore.
19.2. In caso di risoluzione del Contratto per ognuna delle ipotesi sopra previste, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa.
19.3. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.
19.4. In ogni caso di risoluzione del Contratto, ove necessario (POD non dotato di misuratore tele gestito o accessibile), il Cliente è tenuto a garantire al Distributore l'accesso al Misuratore situato nella sua proprietà privata o in altra area in cui egli ha diritto di accedere, per consentire di rilevare l'ultimo consumo e di provvedere alla chiusura del Misuratore. Qualora non permetta l'accesso agli incaricati del Distributore, il Cliente rimarrà responsabile nei confronti del Fornitore per il pagamento del corrispettivo dovuto dal soggetto subentrante per il consumo di energia elettrica e per qualsiasi danno al Misuratore e agli impianti.
20. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali
20.1. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente, per giustificato motivo riferito a variazioni delle condizioni di mercato e/o di approvvigionamento della componente energia o a sopravvenute modifiche del contesto normativo e regolamentare di riferimento, le Condizioni Generali e Particolari di Fornitura dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso pari almeno a 3 (tre) mesi rispetto al termine di decorrenza delle stesse, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso.
Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, il Fornitore non può modificare unilateralmente in senso sfavorevole al Cliente le condizioni contrattuali, economiche e di durata. Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il divieto di cui al periodo precedente opera per tutta la durata di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso. Restano ferme le variazioni dei soli elementi della bolletta non determinati dal Fornitore (tariffe di rete, oneri di sistema, imposte e componenti definite dall'Autorità), nonché le evoluzioni automatiche già pattuite in contratto ai sensi del successivo art. 20.3
In caso di variazione delle condizioni economiche a riduzione dei corrispettivi applicati, la comunicazione verrà trasmessa con un preavviso di 1 (uno) mese rispetto alla decorrenza prevista. La comunicazione verrà trasmessa secondo i canali e le modalità accettate dal Cliente Finale in sede di richiesta di proposta contrattuale.
20.2 La comunicazione di variazione riporterà il testo completo delle clausole contrattuali risultanti dalla modifica proposta, l'illustrazione del contenuto e degli effetti della variazione proposta, il termine di decorrenza della variazione e i termini e le modalità per la comunicazione dell'eventuale recesso dal contratto da parte del Cliente, indicando in particolare, in caso di non accettazione della proposta, la modalità di recesso senza oneri. La comunicazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso disgiuntamente a quest'ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito nel presente paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico nella misura prevista dalla normativa vigente.
20.3 Il Fornitore non è obbligato a fornire la comunicazione al Cliente in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In tali ipotesi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta nella quale le variazioni sono applicate.
21. Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di domicilio del Cliente domestico che ha concluso il Contratto in qualità di Consumatore; negli altri casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
22. Cessione del Contratto
E' fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto senza la preventiva autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di energia elettrica, dandone comunicazione al Cliente, a condizione che rimanga inalterata la tutela dei diritti del Cliente domestico che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore. Con la consegna della proposta di contratto il Cliente presta sin d'ora la propria accettazione alla cessione del Contratto da parte del Fornitore.
23. Trattamento dei dati del Cliente
Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa allegata alla proposta di Contratto, ai sensi del Codice sulla Privacy.
24. Disposizioni generali
Il Contratto sarà disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle leggi, norme e regolamenti, aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore e dalle autorità competenti, compresa l'AUTORITÀ. Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute anche durante l'esecuzione del rapporto contrattuale. Le delibere emanate dall'AUTORITÀ richiamate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito internet della medesima AUTORITÀ (www.arera.it).